



Provincia di Ravenna

N. 220 delle deliberazioni

N. 83518 di protocollo

SEDUTA DEL 19/12/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemila, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16 00, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra MENGHETTI Natalina, Presidente del Consiglio, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione :

Presidente della Provincia		ALBONETTI	Gabriele	P A
Consiglieri della Provincia:				
	P A			P A
1 ARMUZZI	Gabriele	16 MALDINI	Romano	
2 BARUZZI	Paolo	17 MAZZOLANI	Massimo	
3 BEDESCHI	Mario	18 MAZZOTTI	Mauro	
4 BENCIVELLI	Franco	19 MENGHETTI	Natalina	
5 BIONDI	Maria Landa	20 MIRRI	Pier Paolo	
6 CAMANZI	Carla Ivana	21 MONTANARI	Orfeo	
7 CASADIO	Oriano	22 MORELLI	Gianni	
8 CONTESSI	Mirta	23 MORGANTI	Frediana	
9 CONTI	Franco	24 RIGHINI	Alessandro	
10 CORALLO	Vittorio	25 RIVOLA	Francesco	
11 DALFIUME	Mirella	26 SANGIORGI	Cesare	
12 DARDI	Giancarlo	27 SIGHINOLFI	Savina	
13 EMILIANI	Oriano	28 VALGIMIGLI	Secondo	
14 LEO	Nicola	29 VILLA	Francesco	
15 MALDINI	Mario	30 ZAULI	Guglielmo	

Presenti n. 29

Assenti n. 2

ASSISTE il Segretario Generale *Antonio Palmeri*;

Essendo i presenti n. 29 su n. 31 componenti il Consiglio in carica e su n. 31 componenti il Consiglio assegnati alla Provincia e cioè: il Presidente della Provincia e n. 30 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri:

; ; ; ;

OGGETTO n.: 45 odg

AM/sm

SOCIETA' CONSORTILE MISTA S.T.E.P.RA - a.r.l.: MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il Presidente della Provincia Gabriele Albonetti,

riferisce:

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 Prot. 5570 del 23.02.1999 ad oggetto: " *TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' STEPRA DA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIETA' CONSORTILE MISTA. ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO* " si deliberava:

1 -LA TRASFORMAZIONE della Società STEPRA da società a responsabilità limitata a società consortile mista;

2 - DI APPROVARE lo statuto di STEPRA società consortile mista;

che lo statuto della Società STEPRA è stato approvato ed allegato sub c) al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Società Stepra con sede in Ravenna, viale Farini 14, tenutasi in data 19/7/1999 alla presenza del Notaio Alberto Fazi, Repertorio n.16617, Fascicolo 2271;

che in questi ultimi tempi la Camera di Commercio e la Provincia di Ravenna si sono impegnate a sviluppare le politiche concertate con i Comuni e le Forze Economiche e Sociali, con particolare riferimento al recente patto sulla Qualità dello Sviluppo della Provincia di Ravenna.

che a tal fine gli Enti suddetti ritengono utile ed opportuno, nell'ambito della costruzione di una "cabina di regia" che raccordi le diverse competenze tecniche degli uffici pubblici e delle organizzazioni economiche e che, avvalendosi di consulenze qualificate, utilizzi al meglio le nuove opportunità (quali: Obiettivo 2, Patti Territoriali, Leader Plus, ecc.) per rafforzare tutti gli strumenti di intervento per l'economia e l'occupazione;

che in tale ambito la Camera di Commercio e la Provincia di Ravenna, nella loro qualità di Enti promotori della società S.TE.P.RA. s.c. a r.l., hanno proposto ai soci un programma di sviluppo, che intende ampliare le attività e le potenzialità della stessa, al fine di metterla in grado di meglio corrispondere agli obiettivi posti alla base della sua costituzione;

che la proposta in questione prevede lo sviluppo e l'ampliamento delle attività di S.TE.P.RA. lungo tre principali direttive:

- a) gestione e sviluppo delle attività e funzioni attuali nel campo del marketing territoriale;
- b) gestione di aree e immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività produttive;
- c) gestione servizi attualmente in capo all'Info Help Desk (Assistenza allo sviluppo di progetti comunitari, ecc..),

che per l'attuazione di questo programma si rendono a questo punto necessari alcuni interventi, sul piano statutario, nella compagine sociale e sul piano gestionale.

che riguardo l'assetto societario e statutario, occorre procedere ad un'Assemblea straordinaria con i seguenti obiettivi:

1. Ricondurre la società ad una compagine pubblica, al fine di agevolare l'avvio della nuova attività nella gestione di aree e immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività produttive, in accordo con i Comuni interessati e provvedere all'adeguamento della compagine sociale con conseguente acquisto delle quote detenute da soggetti privati;
2. Adeguare il capitale sociale per il perseguimento dei nuovi scopi proposti, con un aumento fino a 2,5 miliardi da effettuarsi entro il 2002, tramite la sottoscrizione di quote da parte di Provincia, Camera di Commercio e Comuni. Per il perseguimento di questo obiettivo Provincia e Camera di Commercio si sono impegnate, già dal corrente anno, a sottoscrivere nuove quote per un importo annuo di circa £. 400.000.000= cadauno (il conteggio finale della quota spettante a Provincia di Ravenna e Camera di Commercio è di Lit. 390.358.500 annue per gli anni 2000, 2001, 2002);
3. Trasformare il Capitale Sociale in euro;
4. Approvare le modifiche allo statuto integrando l'oggetto sociale con l'aggiunta delle nuove attività proposte;

che sul piano gestionale, si renderà necessario perseguire l'obiettivo di uno snellimento e di una migliore funzionalità degli organi di gestione insieme all'obiettivo di una chiara contabilità definita su ogni specifica tipologia di intervento, coerente con la natura di società consortile al servizio degli enti locali soci e

propone, al fine di poter dare attuazione agli obiettivi soprarichiamati, di approvare le modificazioni allo statuto della Società Stepra ed in particolare:

- aggiungere all'art. 4 i punti:
 - f) svolgere una serie di attività di supporto ed assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi e iniziative comunitarie e/o nazionali, l'attivazione di strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali, l'offerta di un'informazione mirata e "su misura" per progetti specifici, l'assistenza tecnico-progettuale nella redazione delle domande e nella compilazione della modulistica per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti comunitari e/o nazionali e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento, sia alla fase di preparazione degli stessi, che alla fase di

presentazione e valutazione delle proposte, seguire l'iter della candidatura sostenendola adeguatamente.

g) acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.

h) svolgere tutte le attività previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 17 della L. 240/81.

- Introdurre all'art. 4 comma 2°, dopo le parole "patrimoniali ed economiche...." le seguenti: "ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società e/o Enti sia pubblici che privati che si renderanno necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale", proseguendo "con divieto.....";

- modificare all'art. 6 (capitale sociale euro 1.300.000) il 3° capoverso, indicando invece di "7/10" il "70%";

- modificare art. 15, "un voto per ogni euro";

- aggiungere all'art. 25 ".... i suoi compiti e compensi.....".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Presidente della Provincia;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Villa, Casadio, Righini, Baruzzi, Armuzzi, Emiliani;

VISTA lo statuto della *SOCIETA' CONSORTILE MISTA S.TE.P.RA - a.r.l.*

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del Responsabile della Ragioneria;

Con voti n. 22 favorevoli e n. 5 contrari: Montanari, Casadio, Sighinolfi, Maldini M. (Forza Italia-Nuova Repubblica), Zauli (Lega Nord per l'indipendenza della Padania) su n. 29 consiglieri presenti, n. 27 consiglieri votanti e n. 2 consiglieri astenuti: Villa (Alleanza Nazionale), Bedeschi (CCD-CDU);

DELIBERA

1. **DI APPORTARE** allo statuto della STEPRA Società Consortile Mista a r.l. le modificazioni sottoindicate:

- **All'art. 4, comma 1°**, dello Statuto (allegato A della suddetta delibera) dopo il punto e) sono aggiunti i seguenti punti:
 - f) svolgere una serie di attività di supporto ed assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi e iniziative comunitarie e/o nazionali, l'attivazione di strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali, l'offerta di un'informazione mirata e "su misura" per progetti specifici, l'assistenza tecnico-progettuale nella redazione delle domande e nella compilazione della modulistica per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti comunitari e/o nazionali e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento, sia alla fase di preparazione degli stessi, che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte, seguire l'iter della candidatura sostenendola adeguatamente.
 - g) acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.
 - h) svolgere tutte le attività previste alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 17 della L. 240/81.
- **All'art. 4, comma 2°**, dopo le parole "patrimoniali ed economiche..." le parole "che si renderanno necessarie" sono sostituite dalle seguenti:
 - "ed assumere partecipazioni ed interessi in altre società e/o Enti sia pubblici che privati che si renderanno necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale".....
- **All'art. 6**, il capitale sociale è modificato da lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) a "euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila)" e, al 3° capoverso, i "7/10" sono sostituiti da "70%".
- **All'art. 15**, la dicitura un voto per ogni mille lire è sostituita con "un voto per ogni euro".
- **All'art. 25**, ultimo paragrafo, dopo i suoi compiti sono aggiunte le parole "e compensi".....

Il Presidente della Provincia nella sua qualità di rappresentante dell'Ente partecipa alla assemblea straordinaria della S.T.E.P.R.A., votando a favore di tutte le modifiche statutarie sopra elencate e, in particolare, dell'aumento del capitale della stessa ad euro 1.300.000, sottoscrivendo come Provincia, alla pari della Camera di Commercio, la somma di euro 604.810 (pari a Lit.1.171.075.500), previa rinuncia da parte degli altri soci al diritto d'opzione loro spettante ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

2. **DI IMPEGNARE** la Provincia di Ravenna a sottoscrivere una quota di capitale pari ad euro 604.810 (lire 1.171.075.500=), corrispondenti ad una quota annuale di euro 201.603,3 (lire 390.358.500=) per il triennio 2000-2002.
3. **DI IMPUTARE** la spesa di L. 390.358.500= per l'anno 2000 all' art.P.e.g. 21608/8 "Sottoscrizione quote società diverse"del Bilancio dell'esercizio 2000 e per il 2001 e 2002 le rispettive quote di competenza ammontanti a lire 390.358.500 per ogni esercizio che sarà dotato della necessaria disponibilità;
4. **DI PRENDERE ATTO** che le società "PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. - S.A.P.I.R.", "AGENZIA POLO CERAMICO Società Consortile a r.l." e "CENTRO MERCI INTERMODALE LUGO S.P.A." ed il "COMITATO PROMOTORE DI ROMANDIOLA 2000" cederanno le loro quote di partecipazione al capitale sociale della società "SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - S.T.E.P.R.A. Società Consortile Mista", rispettivamente, al Comune di Ravenna ed al prezzo di lire 31.028.700 la prima, al Comune di Faenza ed al prezzo di lire 10.342.900 la seconda ed al Comune di Lugo ed al prezzo complessivo di lire 10.342.800 la terza ed il quarto, rinunciando al diritto di prelazione spettante alla Provincia di Ravenna ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto della medesima società;

SUCCESSIVAMENTE

Su proposta del presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

A voti unanimi;

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

1

ALLEGATO A)
*alla deliberazione del
Consiglio Provinciale
n...220..del.. 19.12.2000*

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE- DURATA

ARTICOLO 1

Promossa dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna, dalla Camera di Commercio, da tutti i Comuni della Provincia di Ravenna e dalla Comunità Montana dell'Appennino faentino ed estesa ad Enti pubblici e privati di qualsiasi natura economica, finanziaria e giuridica, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Società Consortile Mista"

La società viene costituita dagli Enti promotori con le finalità previste dagli artt. 2602, 2615-ter del C.C. e dalla L. 21/5/1981 n.240.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Ravenna ora in Viale Farini n.14 presso la Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna. La società potrà istituire o sopprimere ovunque, anche all'estero filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche in sede di liquidazione.

ARTICOLO 4

Oltre che gli scopi e le finalità previsti dagli articoli 2602 e 2615 -ter del C.C., nonché dalla L. 240 del 1981, la società ha per oggetto:

- a) la promozione rivolta ad investitori e imprese in Italia e all'Estero per sollecitare insediamenti produttivi, in particolare su aree pubbliche ora esistenti, nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna;
- b) promuovere l'organizzazione e la predisposizione anche mediante apposite convenzioni fra Enti Pubblici e imprenditori privati detentori di aree destinate ad insediamenti produttivi, degli strumenti necessari al fine di costituire un referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
- c) svolgere attività di coordinamento fra Enti Pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree provinciali sulla base di studi e ricerche volte a verificare le tendenze degli investitori e delle imprese interessati;

- d) promuovere, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione professionale, ricerche e monitoraggi tendenti a conoscere i livelli e i settori di formazione professionale in relazione alle richieste degli imprenditori che scelgono di insediarsi nel territorio provinciale;
- e) promuovere forme di intervento da parte di Istituti di credito e/o di Gruppi finanziari, anche nel capitale sociale, o comunque mediante convenzione, al fine di agevolare sotto il profilo finanziario l'insediamento, l'avvio e il consolidamento delle attività produttive nel territorio Provinciale.

Al fine di conseguire gli scopi sociali la società potrà compiere tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie patrimoniali ed economiche che si renderanno necessarie, con divieto delle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 della Legge 1/1991 e dell'art. 4 della Legge 197/1991.

La società infine potrà acquisire finanziamenti dai soci, alle condizioni e con l'osservanza delle norme di legge e delle altre disposizioni amministrative in materia, sotto la forma di versamento in conto capitale oppure sotto la forma di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

La società potrà prestare, a favore dei soci e/o di terzi, fidejussioni, garanzie ed avalli.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende eletto presso la sede sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del Codice Civile.

La partecipazione degli Enti Pubblici non dovrà essere inferiore al 51% del capitale sociale, né scendere al di sotto di tale percentuale per qualsiasi motivo.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera della assemblea col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 7/10 del capitale sociale stesso.

In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, il diritto di opzione ai soci. Con formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà venire richiesto ai soci in proporzione alla quota posseduta di capitale sociale, il versamento dei

contributi previsti dall'art. 1615 ter qualora necessari.

ARTICOLO 7

Le quote sociali sono divisibili e sono trasferibili a terzi non soci previo consenso di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso viene riconosciuto agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alle loro rispettive partecipazioni.

Conseguentemente il socio che intende alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta con l'indicazione del prezzo, delle condizioni, dei termini e modalità di trasferimento e dell'identità della persona disposta all'acquisto - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - al Consiglio di Amministrazione che, previa valutazione dei requisiti dell'acquirente, dovrà trasmettere richiesta agli altri soci, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno, entro il suddetto termine di trenta giorni, comunicare a loro volta

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio proponente, la loro volontà di esercitare la prelazione a parità di condizioni di cui all'offerta, comunicando altresì la loro eventuale volontà di subentrare nei diritti di prelazione non esercitati da altri soci.

Se nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata i soci non abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione relativamente a tutte le quote poste in vendita, il socio che desidera provvedere alla vendita potrà effettuare il trasferimento previa valutazione dei requisiti dell'acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione al prezzo, con le modalità, nei termini ed alle condizioni dell'offerta, purchè il trasferimento stesso riguardi tutte le quote poste in vendita, sia effettuato nei confronti della o delle persone segnalate ed abbia luogo non oltre tre mesi dall'offerta.

GESTIONE SOCIALE E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 8

La società consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente dei servizi dei soci consorziati, ai sensi del successivo art.9,

provvederà, sempre per conto ed interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sociale.

La società consortile potrà anche avvalersi dell'opera di personale legato ai soci consorziati da rapporto di lavoro subordinato e dagli stessi "comandato" presso la società consortile medesima, rapportandone i costi preventivamente concordati e previa fatturazione.

ARTICOLO 9

La società consortile provvederà, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale.

L'Assemblea può deliberare a carico della generalità dei soci, in proporzione alla quota sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta, contributi e/o conferimenti che possono essere destinati alla costituzione di un fondo speciale consortile, nonché alle spese di funzionamento della società o al finanziamento di programmi. Le deliberazioni di cui sopra vincolano i soci aderenti quando siano state approvate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Pertanto ciascun socio si assume l'obbligo, ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c. e dell'art. 2478 c.c. e sotto pena di esclusione, di :

provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o sostenendi, in attuazione dei programmi regolarmente approvati con le modalità di cui sopra.

L'esclusione del socio, nel caso di grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente Statuto o derivanti dalla legge e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione, è pronunciata dal Collegio arbitrale il quale sarà istituito e regolato secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

La decisione arbitrale è presa previa convocazione e audizione, nella sede dell'arbitrato, della parte nei cui confronti deve essere dichiarata l'esclusione.

Sulle somme richieste ai soci e non versate dagli stessi nei termini stabiliti, sono dovuti gli interessi "Prime Rate" ABI con la maggioranza di cinque punti in favore degli altri soci i quali,

in proporzione alle rispettive quote sociali, sono tenuti sostitutivamente a provvedere ai contributi non versati dai soci inadempienti.

ARTICOLO 10

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura della procedura di concordato anche stragiudiziale, dell'amministrazione controllata, la cessazione dell'attività sociale o il cambiamento delle stessa da parte del socio consorziato comportano l'automatica esclusione dalla società consortile del socio nei cui confronti vengono instaurate tali procedure, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento come specificato al successivo art. 11.

ARTICOLO 11

Le garanzie prestate dal socio escluso e/o receduto ed in essere alla data di cessazione del rapporto sociale, permarranno sino al completo assolvimento delle obbligazioni nascenti dal conseguimento dell'oggetto sociale. Nei casi di esclusione e/o recesso, di cui ai precedenti artt. 9 e 10, la quota del socio escluso e/o receduto sarà obbligatoriamente trasferita agli altri soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione,

o a terzi che abbiano ricevuto il consenso unanime dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori, tali nominati in rappresentanza del socio consorziato escluso e/o receduto, cessano dalla carica decorso il termine allo spirare del quale l'esclusione e/o il recesso hanno effetto.

ARTICOLO 12

Il valore della quota nei casi di cessione o di esclusione o di recesso sarà rappresentato dall'equivalente in denaro della quota del patrimonio sociale corrispondente alla percentuale di partecipazione della parte cedente, esclusa o receduta, al Capitale sociale della società.

Ai fini della concreta determinazione del valore della quota sociale nei casi sopra riportati, si provvederà in accordo fra i soci.

In caso di disaccordo su tale valutazione la risoluzione della controversia è deferita al giudizio arbitrale di cui al successivo art. 29.

Il Collegio arbitrale giudicherà sulla base di un apposito bilancio della società redatto con riferimento alla data di scioglimento del rapporto sociale.

Il bilancio e le relative determinazioni contabili verranno eseguite direttamente dal Collegio

arbitrale oppure demandate ad un professionista scelto dal Collegio stesso.

Limitatamente ai casi di esclusione o di recesso tutte le spese relative direttamente o indirettamente al lodo arbitrale, saranno a carico del socio receduto o escluso, mentre negli altri casi il socio cedente avrà a suo carico metà delle spese.

Ai fini della determinazione del valore della quota sociale limitatamente ai casi di esclusione o di recesso, si terrà conto, sulla base della ragionevole prevedibilità alla data della cessazione del rapporto sociale, di ogni futura perdita della società, restando al contrario fermo il calcolo dei profitti nelle entità acquisite per effetto dell'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso alla data riferita.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 13

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed un Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per norma di legge.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ogni delegato non potrà assumere più di cinque deleghe.

ARTICOLO 15

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire della propria quota.

Il socio in mora coi versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria nei casi e modi di legge.

L'Assemblea può essere convocata e riunirsi eccezionalmente in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia; nell'avviso di convocazione potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

E' valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, vi intervengano tutti i sindaci effettivi, e sia rappresentato l'intero

capitale sociale.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che potrà essere anche non socio. L'Assemblea ove necessario, elegge due scrutatori scelti tra i Soci od i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto in genere di intervenire all'Assemblea stessa.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto dall'art. 6, terzo comma del presente statuto.

ARTICOLO 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare

mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge o quanto il Presidente lo reputi opportuno il verbale verrà redatto da Notaio.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a tredici membri, che possono essere anche non soci; essi sono rieleggibili e durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina da parte dell'Assemblea. Il Consiglio nomina il Presidente, se a ciò non ha provveduto l'assemblea, un Vice Presidente.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, richiamato dall'art. 2486 del codice civile e per la stipula di polizze assicurative o fondi a favore degli stessi amministratori a titolo di trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione provvede, con ogni e

più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie, che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate alla assemblea.

In particolare e a titolo esemplificativo il Consiglio:

- a) predisponde l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni allo statuto;
- c) compila i bilanci e le relazioni annuali da sottoporre all'assemblea;
- d) delibera circa la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- e) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- f) redige e propone all'assemblea i regolamenti esecutivi relativi a singoli settori dell'attività sociale in applicazione del presente statuto;
- g) delibera circa la costituzione, modificazione ed

- estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare; nomina il Direttore Generale, se del caso, fissandone i poteri;
- h) delibera circa gli acquisti, le permute, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, conferendo i relativi poteri;
- i) delibera circa la concessione, la locazione, la sublocazione e la vendita delle aree destinate ad insediamenti produttivi e degli immobili strumentali di cui pervenga in possesso;
- j) transige e compromette, promuove e sostiene liti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari; compie tutte le operazioni presso i

- pubblici registri automobilistici, censuari e nel gran libro del debito pubblico;
- k) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e degli atti sociali;
 - l) delibera circa l'apertura di conti bancari anche allo scoperto e circa l'accensione di mutui con le garanzie richieste;
 - m) può delegare particolari compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri nominando un Consigliere Delegato fissandone poteri e compenso;
 - n) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, nella sede della società od anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno ventiquattro ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 23

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quelle relative alle materie indicate all'articolo 16 lettera a, b, d, f, l, m, et n, per le quali sarà richiesta la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, e quelle relative alle materie indicate ai punti h e i dello stesso art. 16 per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio suddetto.

Nella prima ipotesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 24

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; la firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

determinata in base alle tariffe professionali stabilite per legge.

ARTICOLO 25

Il collegio Sindacale, se obbligatorio per norma di legge, è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. La sua eventuale nomina, il suo funzionamento e i suoi compiti sono disciplinati dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale. Quando particolari esigenze lo richiedessero l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei conti annuali potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, previa relazione del Consiglio di Amministrazione su tali particolari esigenze da tenersi entro il termine ordinario di quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 27

In sede di approvazione di bilancio l'assemblea

delibererà, previo accantonamento la riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili stessi, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sulla destinazione degli eventuali utili. Qualora la società intende usufruire dei benefici fiscali e finanziari previsti dalla L. 240/81 non potrà procedere alla distribuzione di utili o di dividendi ai soci.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

Le controversie che dovessero sorgere tra la società, i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza dei rapporti sociali e del presente statuto, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Ravenna, ad istanza della parte più

diligente al quale competerà altresì la nomina dell'arbitro di una delle parti che, qualora diffidata a nominare il proprio arbitro, non abbia provveduto alla nomina stessa entro un termine di quindici giorni dalla notifica della diffida. Il Collegio arbitrale funzionerà e giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 810 e seguenti c.p.c.

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.



Provincia di RAVENNA

ISTRUTTORIA

per la presentazione di proposta di deliberazione da sottoporre

ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO

SETTORE/ SERVIZIO: *attività produttive*

DATA, 29/11/2000

Oggetto: SOCIETA' CONSORTILE MISTA S.TE.P.RA - a.r.l.: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.28 DEL 23.02.1999 PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E MODIFICHE ALLO STATUTO

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto responsabile del settore interessato *ESPRIME*, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, *PARERE FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione in oggetto.

Ravenna,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE/SERVIZIO

Dott. Allesina

SETTORE RAGIONERIA

Il sottoscritto responsabile della ragioneria *ESPRIME*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, *PARERE FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto; e ATTESTA, ai sensi e agli effetti dell'art. 55, comma 5°, L'ESISTENZA DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

Ravenna,

13/11/2000

IL RAGIONIERE CAPO

PF

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Natalina Menghetti

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Mirella Dalfiume

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Palmeri

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro, ai sensi dell'articolo 327 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1984

N. 2000/1755 per L. 390358500 Art.P.E.G: 21608/1 Int. 2090208
N. per L. Art.P.E.G: Int.
N. per L. Art.P.E.G: Int.

del bilancio 2000
del bilancio
del bilancio

Ravenna, li 12/12/2000

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Silvia Bassani

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia per *quindici giorni*.

Ravenna, li

25 GEN. 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Natalina Menghetti

Il sottoscritto ATTESTA:

a) che la presente deliberazione è stata pubblicata per *quindici giorni* consecutivi all'albo pretorio della Provincia dal

al *25 GEN. 2001* (c)

b) che la stessa, non soggetta a controllo preventivo di legittimità né sottoposta a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri,

è divenuta esecutiva dopo il *decimo giorno* dalla sua pubblicazione cioè il *25 GEN. 2001*

Ravenna, li *20 FEB. 2001*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TRASMESSA al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO il

per essere sottoposta a controllo preventivo di legittimità

su richiesta di un quarto dei consiglieri provinciali *entro dieci giorni* dalla affissione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, li

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal

al

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, li

PROVINCIA DI RAVENNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA COMITATO DI CONTROLLO	
La presente deliberazione, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna in data col n. _____, è divenuta esecutiva in data per decorso del termine, ai sensi dell'articolo. 17, comma quaranta, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	SEDUTA DEL _____	PROT. _____
Ravenna, li	Comunica ai sensi dell'articolo. 17, comma quaranta, della legge 15 maggio 1997, n. 127. di non aver riscontrato nell'atto sottoposto a controllo vizi di legittimità.	Bologna, li IL PRESIDENTE p.c.c. IL FUNZIONARIO F.to _____
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO